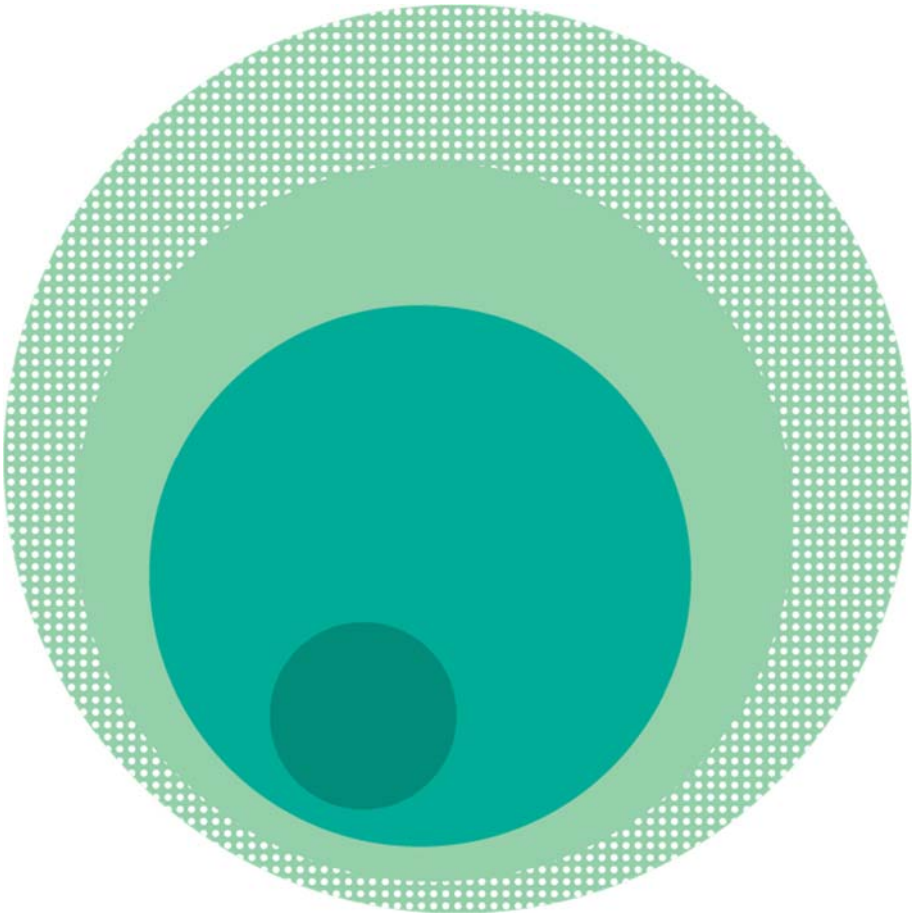
FIDERCONSULT TAX NEWS 49/2026

Fattura elettronica dal 2027: le nuove specifiche tecniche 1.10 adeguate al Testo unico IVA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.10 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, utilizzabile dall'11 gennaio 2027. Le regole e i codici non cambiano, ma si aggiornano i riferimenti normativi al Testo unico IVA e agli altri testi unici, e arriva il nuovo regime fiscale RF21 per ODV e APS in regime forfetario. Il tracciato resta retrocompatibile.



FiderConsult
An independent member of UHY International

1. Premessa

Il 20 novembre u.s. l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **versione 1.10 delle specifiche tecniche della fattura elettronica**, insieme alla rappresentazione tabellare dei tracciati della fattura ordinaria e semplificata e ai nuovi schemi XSD (la documentazione completa è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla seguente pagina: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/specifiche-tecniche-versione-1.10-utilizzabili-dall-11-gennaio-2027).

Le nuove specifiche saranno **utilizzabili dall'11 gennaio 2027**. L'aggiornamento si è reso necessario in quanto, com'è noto, a partire dal **1 gennaio 2027** entrerà in vigore il **Testo unico IVA** (D.Lgs. 10/2026), che abbiamo illustrato nella **Tax News 45/2026**. Il Testo unico raccoglierà, senza modificarle nella sostanza, le norme che oggi sono contenute nel DPR 633/72 e in altri provvedimenti. Dalla stessa data entreranno in vigore anche gli altri testi unici (imposte sui redditi, sanzioni, adempimenti e accertamento), richiamati in alcuni codici della fattura elettronica.

A seguito di queste modifiche le regole di fatturazione non cambieranno, ma saranno modificati i riferimenti normativi associati ai codici. Restano però alcuni controlli da fare sui gestionali e sui modelli di fattura, che illustriamo di seguito.

2. Le novità in sintesi

Secondo l'elenco degli aggiornamenti pubblicato dall'Agenzia, la versione 1.10 interviene su tre aspetti, ovvero:

1) l'introduzione dei **nuovi riferimenti normativi** al D.Lgs. 10/2026 (Testo unico IVA) nelle descrizioni dei codici;
2) l'aggiunta di un **nuovo regime fiscale RF21**, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in regime forfetario;
3) la modifica dei riferimenti normativi dei regimi fiscali **RF13** (vendite a domicilio) e **RF19** (regime forfetario).

Sul piano tecnico la **struttura del file XML resta invariata**: non cambiano i campi da compilare né i casi a cui ciascun codice si riferisce. L'Agenzia ha precisato che è **garantita la retrocompatibilità del tracciato**, per cui le fatture predisposte con le specifiche attuali non dovrebbero essere scartate dal Sistema di Interscambio, che non introduce nuovi controlli o codici di scarto legati al riordino normativo.

3. Codici Tipo documento

I codici "Tipo documento" resteranno gli stessi e identificheranno le stesse operazioni. Per alcuni cambierà soltanto la descrizione (si veda la seguente tabella), che ora richiama gli articoli dei nuovi testi unici:

CODICE	DOCUMENTO	NUOVO RIFERIMENTO DAL 2027
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni da soggetti non residenti	Articolo 64, comma 2, e articolo 72, comma 5, D.Lgs. 10/2026 (prima articolo 17, comma 2, e articolo 21, comma 5, DPR 633/72)
TD20	Autofattura per regolarizzazione	Articolo 31, comma 11, Testo unico sanzioni e articolo 97, comma 5, D.Lgs. 10/2026
TD24	Fattura differita (cessioni con documento di trasporto)	Articolo 72, comma 4, lettera a), D.Lgs. 10/2026 (prima articolo 21, comma 4, DPR 633/72)
TD25	Fattura differita (triangolazioni interne)	Articolo 72, comma 4, lettera b), D.Lgs. 10/2026
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni	Articolo 63 D.Lgs. 10/2026
TD29	Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione	Articolo 31, comma 10, Testo unico sanzioni

Resteranno invariate le descrizioni dei codici di uso più comune, quali a titolo esemplificativo:

- **TD01** (fattura);
- **TD04** (nota di credito);
- **TD05** (nota di debito);

- **TD16** (integrazione reverse charge interno);
- **TD17** (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero).

4. Codici Natura e Altri dati gestionali

Anche i codici "Natura", da indicare quando in fattura non è applicata l'IVA, continueranno ad identificare le stesse operazioni. Le principali modifiche alle descrizioni riguardano:

- **N1** (operazioni escluse): richiamerà l'articolo 29 del D.Lgs. 10/2026 (che sostituisce l'articolo 15 del DPR 633/72);
- **N2.1** (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità): rinvierà agli articoli 2, comma 1, 15, da 17 a 20 e 22 del D.Lgs. 10/2026 (al posto degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
- **N7** (IVA assolta in altro Stato UE e regimi OSS/IOSS): richiamerà l'articolo 23 e gli articoli da 149 a 151 del D.Lgs. 10/2026.

Restano invariate le descrizioni di molti codici di uso frequente quali, a titolo esemplificativo:

- **N3.1** (esportazioni);
- **N4** (operazioni esenti);
- i codici da **N6.1 a N6.9** (inversione contabile).

Nel blocco **"AltriDatiGestionali"** sono aggiornati i riferimenti dei codici: **INVCONT** (inversione contabile, articolo 72, comma 7, lettera a), **INTENTO** (esportatori abituali, articolo 45, comma 1, lettera d) e delle codifiche per i produttori agricoli **ALI-COMP, NO-COMP e OCC34BIS** (articolo 133). Il campo **"Art73"**, utilizzato da chi emette nello stesso anno più documenti con lo stesso numero, fa ora riferimento all'articolo 91 del D.Lgs. 10/2026.

5. Regimi fiscali: RF19, RF13 e il nuovo RF21

Nella tabella dei regimi fiscali del cedente o prestatore le novità sono sostanzialmente tre:

1) **RF19**: resta il codice del **regime forfetario** delle persone fisiche. Cambierà soltanto il riferimento normativo, che avrà come riferimento gli articoli da 232 a 243 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), al posto dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014;
2) **RF13** (vendite a domicilio): il riferimento passerà all'articolo 39, comma 6, del D.Lgs. 33/2025, che sostituirà l'articolo 25-bis, comma 6, del DPR 600/73;
3) **RF21**: è il **nuovo codice** per il "Regime forfetario di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 117/2017", ovvero il regime speciale del Codice del Terzo settore applicabile alle attività commerciali delle **organizzazioni di volontariato (ODV)** e delle **associazioni di promozione sociale (APS)**.

Le ODV e le APS che adottano questo regime sono esonerate dall'emissione della fattura, ma possono comunque emetterla trasmettendo un file XML tramite il Sistema di Interscambio con codice natura N2.2. Finora mancava un codice specifico per indicarne il regime fiscale: **dal 2027 si utilizzerà RF21**.

Esempio

Un professionista forfetario continua a emettere le proprie fatture con regime fiscale **RF19** e codice natura **N2.2**, esattamente come nel 2026. Non deve cambiare nulla nella compilazione; è sufficiente che il software riporti le descrizioni aggiornate.

6. Che cosa succede a gennaio 2027

Le nuove specifiche tecniche saranno utilizzabili dall'**11 gennaio 2027**. Grazie alla retrocompatibilità del tracciato, le fatture emesse con le specifiche attuali, sia nei

primi giorni di gennaio sia in seguito, **non dovrebbero essere scartate** dal Sistema di Interscambio.

In ogni caso i gestionali di fatturazione devono essere aggiornati per gestire il nuovo codice RF21 e per **sostituire i vecchi riferimenti normativi** con gli articoli dei nuovi testi unici nelle diciture riportate automaticamente sui documenti. Eventuali errori nell'abbinamento tra tipologia di operazione e nuovi riferimenti di legge non dovrebbero bloccare la fattura, ma potrebbero generare dubbi applicativi o disallineamenti contabili.

Si ricorda che per individuare l'articolo del Testo unico in cui è confluita la norma finora richiamata (ad esempio nelle diciture delle fatture non imponibili, esenti o in inversione contabile), è possibile utilizzare il servizio **TrovaTU** dell'Agenzia delle Entrate, illustrato nella **Tax News 45/2026**, che consente di risalire dalla norma previgente al nuovo articolo.

Va inoltre ricordato che, per le operazioni senza applicazione dell'IVA (non imponibili, esenti, non soggette o in inversione contabile), la fattura deve riportare l'**annotazione** della tipologia di operazione (ad esempio "operazione non imponibile" o "inversione contabile"), mentre l'indicazione della relativa norma è prevista solo "eventualmente" (articolo 21, comma 6, DPR 633/72). Un richiamo alla norma previgente nelle prime fatture del 2027 **non dovrebbe quindi, di per sé, rendere irregolare il documento**, ma è comunque opportuno aggiornarlo per evitare incongruenze.

Esempio

Un'impresa emette il 12 gennaio 2027 una fattura differita per le consegne di dicembre 2026 accompagnate da documento di trasporto. Il codice resta **TD24**, come oggi; nella versione 1.10 la sua descrizione richiama l'articolo 72, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 10/2026 invece dell'articolo 21, comma 4, del DPR 633/72. Se il gestionale non

è ancora aggiornato, la fattura non viene scartata, ma è opportuno che il software si allinei al più presto.

7. Cosa verificare in base alle operazioni dell'impresa

La tabella seguente riepiloga, per le operazioni più frequenti nelle imprese, che cosa cambia nella fattura elettronica e che cosa è opportuno controllare. Come già evidenziato, **in nessun caso cambia il codice da utilizzare**: cambiano solo i riferimenti normativi associati.

SE L'IMPRESA…	COSA CAMBIA E COSA VERIFICARE
emette fatture differite	Codici TD24 e TD25 invariati; le descrizioni richiamano l'articolo 72, comma 4, lettere a) e b), D.Lgs. 10/2026. Aggiornare le diciture.
fattura a esportatori abituali o acquista con dichiarazione d'intento	Il codice INTENTO del blocco AltriDatiGestionali richiama l'articolo 45, comma 1, lettera d), D.Lgs. 10/2026. Verificare che il gestionale lo aggiorni.
applica l'inversione contabile (reverse charge)	Codici N6.1-N6.9 e TD16 invariati; il codice INVCONT richiama l'articolo 72, comma 7, lettera a), D.Lgs. 10/2026.
acquista beni o servizi da fornitori esteri	TD17 invariato; TD19 richiama l'articolo 64, comma 2, e l'articolo 72, comma 5, D.Lgs. 10/2026.
effettua operazioni non soggette per carenza di territorialità	Codice N2.1 invariato; i riferimenti diventano gli articoli 2, comma 1, 15, da 17 a 20 e 22 D.Lgs. 10/2026. Aggiornare le diciture in fattura.
cede beni ammortizzabili o effettua passaggi interni	Codice TD26 invariato; richiama l'articolo 63 D.Lgs. 10/2026.
regolarizza fatture non ricevute o irregolari dei fornitori	Codici TD20 e TD29 invariati; i riferimenti passano al Testo unico sanzioni (articolo 31, commi 10 e 11).
utilizza più registri sezionali con la stessa numerazione	Il campo "Art73" richiama ora l'articolo 91 D.Lgs. 10/2026.
opera nel settore agricolo	Codici ALI-COMP, NO-COMP e OCC34BIS invariati; richiamano l'articolo 133 D.Lgs. 10/2026.
effettua vendite a domicilio	Regime RF13 invariato; il riferimento passa all'articolo 39, comma 6, D.Lgs. 33/2025.

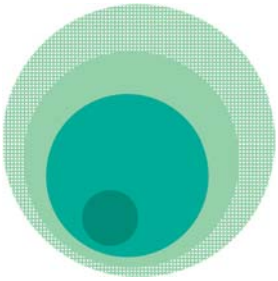
8. Conclusioni e indicazioni operative

Le specifiche tecniche 1.10 adeguano le descrizioni al Testo unico IVA e agli altri testi unici in vigore dal 2027. Grazie alla retrocompatibilità, il passaggio non dovrebbe comportare scarti. Il lavoro da fare riguarda soprattutto l'**aggiornamento dei gestionali e dei modelli di fattura**. In concreto:

- **entro dicembre 2026**: occorre contattare la software house per verificare tempi e modalità dell'aggiornamento del gestionale alla versione 1.10 (utilizzabile dall'11 gennaio 2027), compresa la sostituzione automatica dei riferimenti normativi nelle diciture;
- **entro dicembre 2026**: occorre controllare le diciture inserite manualmente nei modelli di fattura o nei testi liberi (ad esempio i richiami al DPR 633/72 per operazioni non imponibili, esenti o in inversione contabile) e aggiornarle con i riferimenti del D.Lgs. 10/2026, eventualmente con l'aiuto del servizio TrovaTU, per le fatture emesse dal 1 gennaio 2027;
- individuare le **operazioni effettuate dall'impresa** (fatture differite, dichiarazioni d'intento, reverse charge, acquisti dall'estero, operazioni non soggette) e verificare per ciascuna codici e diciture (si veda la tabella del paragrafo 7);
- **non modificare** i codici Tipo documento e Natura già utilizzati, che restano invariati;
- per i **forfetari persone fisiche**, continuare a utilizzare il codice **RF19**;
- per le **fatture ricevute dai fornitori**, non è necessario chiedere correzioni se riportano ancora i riferimenti al DPR 633/72: codici e regole restano invariati, e conta la corretta indicazione del codice e dell'annotazione;
- **dal 1 gennaio 2027**, nelle prime settimane, controllare le ricevute del Sistema di Interscambio sulle prime fatture emesse e segnalare allo studio eventuali scarti o anomalie.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi
23 novembre 2026



LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS

FIDERCONSULT SRL

ROMA
00144 - Via Marco e Marcelliano 45
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE
50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA
43036 – Via Monsignor Ottorino Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO
20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."